



**ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE
DELLA CIRCOSCRIZIONE DI PISA**



***PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TUTELA***

***DELLA
TRASPARENZA***

***-
2019/2021***

***DELL'ORDINE PROVINCIALE
PISA***

**Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione
*Dott. Santerini Marco***

***Adottato dal Consiglio Direttivo con Delibera n° 7 del
Consiglio Direttivo del 21 Gennaio 2020***

Premessa

Il Tribunale amministrativo regionale Lazio (sezione terza), con la sentenza 42/15 ha esteso la normativa anticorruzione anche agli enti pubblici non economici, ivi compresi gli ordini professionali.

Nella sentenza in questione, la corte ha però precisato, che la relativa disciplina "si applica agli enti pubblici economici limitatamente alle funzioni pubbliche svolte dai medesimi".

Nella sentenza, precisa il tribunale del Lazio:

"La generalità e l'astrattezza delle norme di legge comporta, di conseguenza, la questione in merito alla loro applicabilità in tutti gli enti pubblici e per darne applicazione occorre concretamente che le disposizioni siano adattate alle dimensioni di un ente".

L'ordine provinciale di Pisa un microente dotato di una struttura minima con un'unica sede, due impiegati amministrativi ed è partendo da questa presupposto che sulla base dei dettami della suindicata sentenza del tribunale amministrativo che è stato elaborato il piano della trasparenza e della corruzione.

A. IL QUADRO NORMATIVO

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è stata introdotta nell'ordinamento italiano in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e relativa ratifica legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

Tale norma è stata integrata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con il decreto, sono state introdotte rilevanti modifiche intervenendo nel quadro organico degli strumenti e delle responsabilità disegnato dalla suddetta legge e dai provvedimenti normativi attuativi (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità e trasparenza; d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in tema di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; d.lgs. 50/2016 che ha introdotto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici); il D.lgs. n. 56/2017 c.d. "**Decreto Correttivo**" che ha modificato ed integrato il D.lgs. n. 50 del 2016 "Nuovo Codice Appalti";

La nuova disciplina ha fornito un definitivo chiarimento sulla natura e sui contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), inquadrandolo come atto generale di indirizzo rivolto a tutte le

amministrazioni che adottano i propri Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT).

In quanto atto di indirizzo, il PNA contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Inoltre, il d.lgs 97/2016 chiarisce definitivamente la natura, i contenuti e il procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, delimita l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La norma tende da un lato a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione trasparenza (RPCT) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo, mentre dall'altro, a coinvolgere maggiormente gli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani, con l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI), prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

Inoltre, con il d.lgs 97/2016, viene introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati e documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Per quanto riguarda le fonti normative secondarie, in virtù del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché la rilevante riorganizzazione della stessa e l'assunzione delle funzioni (AVCP) – l'ANAC ha acquisito il ruolo di definizione delle strategie nazionali di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione attraverso l'elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) indirizzato alla quasi totalità delle amministrazioni pubbliche così definite ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 165/2001. Nell'esercizio di tale funzione, l'ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 12 del 28/10/2015, con il quale ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precitato PNA approvato con delibera n. 72 del 2013, concentrando l'attenzione sull'effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi, volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistemico.

Successivamente, l'Autorità, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute, ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e il successivo Aggiornamento 2017 con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 (aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, in consultazione).

L'ANAC, inoltre, in conformità alle prerogative e ai poteri che a tale autorità sono state conferiti, rilascia frequentemente deliberazioni, Regolamenti ed altre disposizioni su temi specifici concernenti i temi della prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza, nonché, nei casi previsti per legge, può intervenire affinché le amministrazioni rispettino gli obblighi a loro carico, comminando finanche sanzioni nel caso in cui vengano violate disposizioni su cui essa ha assunto il compito di vigilare.

Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", l'Ordine delle Professioni Infermieristiche, in quanto ente pubblico non economico, adotta un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, con la funzione di individuare le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e per prevenire attività illegittime o illecite attraverso l'adozione di procedure, comportamenti interni e sistemi di prevenzione finalizzati al miglioramento dell'azione amministrativa.

Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

1. Prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine al rischio corruttivo
2. Evidenziare e valutare tutte le aree nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, sia tra le attività indicate dalla Legge 190/2012 (art. 1 comma 16), sia fra quelle specifiche svolte dall'Ordine
3. Indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio
4. Garantire l'idoneità, morale ed operativa, del personale chiamato ad operare nei settori sensibili
5. Assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla Trasparenza
6. Assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle Inconferibilità e le Incompatibilità
7. Assicurare la puntuale applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti

Gli ordini professionali

Gli Ordini sono enti di diritto pubblico, non economici, e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale e più precisamente:

- promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e

dell'esercizio professionale, la qualità tecnico- professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva

- verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti
- assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33
- partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione

funzione istruttoria da quella giudicante;

- vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari;

Ogni ordine provinciale o interprovinciale si rende pertanto garante nei confronti di ogni cittadino della qualificazione dei singoli professionisti e della loro competenza, acquisita attraverso il percorso di studi e mantenuta attraverso la partecipazione alle attività di aggiornamento; custodisce inoltre l'albo professionale, l'elenco di tutti gli infermieri e infermieri pediatrici dipendenti e liberi-professionisti, che risiedono ed esercitano nella provincia.

Sono organi dell'OPI:

- **Il Presidente:** ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti
- **Il Consiglio Direttivo:** è l'organo di governo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche. E' costituito da 15 componenti, eletti ogni **quattro anni**. Al proprio interno vengono assegnate le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere
- **Il Collegio dei Revisori:** è l'organo di controllo e garanzia del corretto funzionamento dell'Ordine sotto il profilo economico-amministrativo. **È composto da un presidente iscritto nel**

Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

- **La Commissione d'albo per gli ordini comprendenti più professioni.**

Gli Ordini provinciali sono riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, ente di diritto pubblico non economico che assume la rappresentanza nazionale, europea e internazionale, con compiti di indirizzo, coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

Tutte le attività svolte dall'OPI sono finanziate esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica e sono definite all'interno di un programma che annualmente il Consiglio Direttivo elabora e che l'Assemblea degli Iscritti approva.

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti dal Tesoriere dell'Ordine deliberate dal Consiglio Direttivo e successivamente sottoposti ad approvazione annuale da parte dell'Assemblea degli iscritti.

Il Consiglio Direttivo dell'OPI:

- Designa il RPCT
- Adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti e li comunica all'ANAC
- Adotta tutti gli atti d'indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione
- Osserva le misure contenute nel PTPCT.

Il Collegio dei Revisori

- Partecipa al processo di gestione del rischio
- Collabora con il RPCT per valutare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti
- Svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013)
- Osserva le misure contenute nel PTPCT
- Segnala casi di personale conflitto di interessi
- È tenuto a segnalare le situazioni di illecito

L'Assemblea degli Iscritti

- Approva e rende esecutive le decisioni più importanti assunte dal Consiglio Direttivo quali i programmi di attività ed i relativi bilanci;
- Elege, ogni quadriennio, i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RCPT)

- Svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di Inconferibilità e Incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013)
- Elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012)
- Cura la diffusione della conoscenza del PTPCT adottato dall'Ordine, il monitoraggio annuale

sulla sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale, la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.190 e i risultati del monitoraggio

- Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali

IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

A. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

La parte valutativa delle aree di rischio fa riferimento innanzitutto alle linee di indirizzo dell'ANAC comprese nel PNA 2016, aggiornato 2017, che in relazione agli Ordini e Collegi Professionali, individuano tre macro-aree di rischio specifiche cui si riferiscono le attività a più elevato rischio di corruzione:

- Formazione professionale continua
- Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali)
- Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici (esclusi provvedimenti disciplinari) aree sensibili dall'Art. 1, co. 16, L n. 190/2012 e riprodotte nell'allegato 2 al PNA.

Nel dettaglio, l'Art.1, co. 16, della Legge n. 190/2012 indica le seguenti macro aree come i settori di attività dell'amministrazione in cui è più elevato il rischio che il fenomeno corruttivo si verifichi (aree sensibili):

- Autorizzazione o concessione;
- Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati
- Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Come già precisato l'ordine professionale di Pisa è microente e l'area del rischio corruttivo è veramente limitato, in quanto la limitatezza dei bilanci, la decisione collegiale, il numero impiegate amministrative fanno l'indice numerici di rischio si è statisticamente irrilevante.

L'ordine professionale di Pisa non ha mai proceduto a contratti sopra soglia (oltre € 40.000).

Per quelli inferiori, comunque, viene rispettato l'obbligo della trasparenza valutando i criteri di economicità ed affidabilità secondo quanto previsto *dal nuovo testo dell'art. 36, c. 2, lettera*

A del "D.lgs. 50/2016 Nuovo codice degli appalti", così come modificato dal suindicato "Decreto Correttivo" relativo a contratti sotto soglia, per i quali " l'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, possa avvenire, con procedura semplificata in deroga a quella ordinaria, tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di due o piu' operatori economici."

Per quanto riguarda l'incarico a professionisti caratterizzati dall'incarico fiduciario comunque e prevista la valutazione del consiglio direttivo.

B. ALTRE AREE DI RISCHIO

La tenuta delle dell'albo prevede procedure guidate è ormai esente da rischio.

L'ordine professionale organizza corsi di formazione aperte propri scritti mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Non si ravvisano aree di rischio corruttivo.

Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors).

Anche in questo caso il rischio è nullo in quanto dipendente – il numero di due – non fanno parte del personale dirigenziale.

C. WHISTLEBLOWER - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n.165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Tale disposizione prevede che "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato".

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione e nella quale le stesse sono state poste in essere.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge. La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima, in ogni caso il RPCT prenderà in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it.